



## Bando a sostegno delle neo-imprese modenesi - Anno 2024

### 1. Finalità

La Camera di Commercio di Modena, nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, mette a disposizione 100.000,00 € per sostenere ed incentivare la creazione e lo sviluppo di nuove imprese.

### 2. Destinatari

Il bando si rivolge alle piccole e medie imprese<sup>1</sup> della provincia di Modena.

Il bando è destinato alle **nuove imprese attive**, con sede legale e/o unità locale in provincia di Modena, iscritte al Registro Imprese con data uguale o successiva al 01/01/2024.

Sono ammissibili le neo-imprese appartenenti a tutti i settori economici.

**Saranno escluse** dall'ammissione ovvero dalla liquidazione del contributo le imprese che:

1. non risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti (il DURC verrà richiesto sia in fase di istruttoria che in fase di rendicontazione);
2. non risultino in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, ivi compreso il diritto annuale, che deve essere interamente versato (**saranno esclusi** sia i casi di omesso versamento, sia quelli di incompleto versamento oggetto di possibile ravvedimento operoso ai sensi del art. 13 D.lgs. 472/97);
3. abbiano in provincia di Modena un'unità locale presso la quale non sia stata denunciata al R.I. alcuna attività economica (es. ufficio, magazzino, deposito, mostra);
4. abbiano protesti a loro carico;
5. si trovino in stato di liquidazione (anche volontaria), di fallimento, abbiano presentato domanda di concordato o si trovino in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
6. abbiano già beneficiato di altri finanziamenti pubblici per le stesse voci di spesa;
7. abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Modena, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
8. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), come modificato dalla

---

<sup>1</sup> Per la definizione di piccola media impresa di veda l'allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014

Legge 24 aprile 2020, n. 27. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del citato Decreto n. 159/2011;

9. abbiano subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione;
10. non siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
11. siano subentrati in qualità di acquirente od affittuario ad aziende già esistenti o che abbiano rilevato rami d'azienda di imprese esistenti (anche a seguito di scissione).

### 3. Priorità

I contributi sono rivolti con **priorità** alle **imprese giovanili** composte, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da giovani con età compresa **tra i 18 e i 35 anni**.

Si considerano imprese giovanili:

- 1) le imprese individuali in cui il titolare abbia una età non superiore ai 35 anni;
- 2) le società di persone e società cooperative in cui almeno la maggioranza dei soci sia costituita da persone fisiche di età non superiore ai 35 anni (nel caso di due soci, entrambi devono avere un'età non superiore ai 35 anni);
- 3) le società di capitali in cui almeno il 51% delle quote sia detenuto da persone fisiche di età non superiore a 35 anni e l'organo di amministrazione sia composto in maggioranza da persone fisiche con età non superiore a 35 anni (nel caso di organo di amministrazione composto da due amministratori, entrambi devono avere un'età non superiore ai 35 anni).

### 4. Regime di erogazione dei contributi

I contributi previsti dal presente regolamento si intendono concessi in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti UE n. 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 e n. 1408 del 18 dicembre 2013 e del Regolamento UE n. 717 del 27/6/2014, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore.

L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare nell'arco di tre anni l'importo di € 300.000,00 (regolamento 2831/2023); mentre non può superare nei tre esercizi finanziari (quello in corso e i due precedenti):

- 25.000,00 € per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, (regolamento UE 1408/2013 prorogato fino al 31/12/2027)
- 40.000,00 € per le imprese della pesca ed acquacoltura (regolamento UE n. 717/2014. prorogato al 31/12/2029).

Il Regolamento UE 2831/2023 intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

**L'aiuto concesso non è cumulabile** con altri interventi agevolativi aventi ad oggetto le stesse spese.

## 5. Ammontare del contributo camerale

Il contributo camerale a fondo perduto è fissato nella misura del 50% delle spese ammissibili, fino ad un importo massimo di **€ 3.000,00**.

## 6. Spese ammissibili

Sono ammissibili e quindi finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) le spese connesse alla creazione di una nuova impresa realizzate nella sede legale/unità locale localizzata sul territorio della provincia di Modena. In particolare, sono finanziabili le seguenti spese:

- a) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa al netto di tasse, imposte diritti e bolli anticipati dal notaio/consulente;
- b) canoni di locazione dell'immobile limitatamente a soli tre mesi, purché successivi alla data di iscrizione al Registro Imprese;
- c) acquisto o leasing di beni strumentali/macchinari/attrezzature/hardware/arredi; le spese devono riguardare esclusivamente **beni nuovi, durevoli e strettamente funzionali all'attività svolta;**
- d) acquisto o leasing di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali inerenti all'attività dell'impresa;
- e) spese per la realizzazione del sito internet; il costo di tale voce è ammissibile nel limite massimo del 30% del costo complessivo del progetto;
- f) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze;
- g) consulenza e servizi specialistici nelle seguenti aree: marketing, logistica, digitale, gestione del personale, economico-finanziaria e contrattualistica.

## 7. Spese non ammissibili (elenco non esaustivo)

- Spese per le quali si sono ottenuti altri contributi pubblici;
- spese non riconducibili all'elenco precedente;
- spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell'impresa;
- spese relative all'acquisto dei beni usati;
- **spese telefoniche per smartphone, cellulari o per canoni di abbonamento;**
- spese per l'avviamento e l'acquisto di licenze per lo svolgimento dell'attività;
- spese regolate attraverso la cessione di beni o la compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- spese di trasporto;
- spese per attrezzature e beni di consumo non durevoli;
- spese ricomprese in fatture il cui valore imponibile complessivo è inferiore a 100 euro;

- spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- spese dell'intermediario che cura l'invio della domanda di contributo.

## 8. Termini e modalità di partecipazione

Le domande dovranno essere inviate a partire **dalle ore 10,00 di lunedì 23 settembre 2024** fino **alle ore 12,00 di venerdì 4 ottobre 2024**, esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa. Le domande sono soggette ad **imposta di bollo di € 16,00** da assolvere in modo virtuale.

L'invio telematico dovrà avvenire mediante la piattaforma Telemaco (<http://www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerale>). Tale invio potrà essere effettuato anche da un intermediario abilitato alle operazioni Telemaco.

**E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'irricevibilità della domanda.**

Sul sito internet camerale [www.mo.camcom.it](http://www.mo.camcom.it), alla voce Promozione – Contributi camerali, saranno pubblicate le istruzioni operative e la modulistica per la trasmissione telematica delle domande.

Per partecipare al presente bando occorre inviare, **a pena di esclusione**:

- 1) il modello base telematico;
- 2) la domanda di contributo **in bollo** compilata in tutte le sue parti, secondo il modello predisposto pubblicato sul sito;
- 3) i preventivi di spesa o le fatture già emesse con data non antecedente il 01/01/2024.

**Tutti i documenti sopra elencati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante, a pena di esclusione.**

**Le domande incomplete** in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti **saranno dichiarate inammissibili.**

La Camera si riserva in ogni caso la facoltà di chiedere informazioni aggiuntive o chiarimenti, che l'impresa dovrà fornire entro massimo 10 gg, **a pena di esclusione.**

## 9. Concessione del contributo e obblighi per i beneficiari

Completata l'istruttoria delle domande pervenute, verrà adottato l'atto dirigenziale di concessione dei contributi entro 30 gg dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero entro lunedì 4 novembre 2024.

Si precisa tuttavia che l'ufficio competente si riserva la facoltà di non procedere all'istruttoria di tutte le domande pervenute qualora l'ammontare dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili.

Il contributo verrà assegnato **con priorità** alle domande con le caratteristiche di cui all'art. 3 del bando (**imprese giovanili**). Fatti salvi i criteri di priorità, le domande verranno ordinate in base all'ordine cronologico di presentazione delle pratiche telematiche.

**Saranno escluse le domande spedite prima e dopo il termine previsto dall'art. 8 del presente Bando.**

Il risultato sarà comunicato direttamente alla **casella PEC indicata sulla domanda** entro 30 giorni dall'atto di concessione.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale, affinché anche tutte le comunicazioni successive possano essere gestite con modalità telematica.

La concessione dell'agevolazione genera per i beneficiari l'obbligo di mantenere la sede legale e/o operativa, realizzata con il sostegno della Camera di Commercio, in provincia di Modena **e non cedere l'attività per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo, a pena di revoca del contributo.**

## **10. Rendicontazione delle attività e delle spese**

I soggetti beneficiari dovranno inviare la rendicontazione, esclusivamente in modalità telematica, **con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa, entro e non oltre 60 giorni** dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, per ottenere la liquidazione del contributo.

L'invio telematico della rendicontazione dovrà avvenire mediante la piattaforma Telemaco - Altri adempimenti camerali-Contributi alle imprese (<http://www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerali>).

La rendicontazione dovrà essere composta da:

1. un nuovo modello base telematico;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili riferiti alle attività/investimenti realizzati con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
3. copia delle fatture debitamente quietanzate: al momento della presentazione del consuntivo di spesa i beni/servizi dovranno risultare interamente pagati; nel caso di leasing (cfr. punti c) e d) dell'art. 6), saranno accettati soltanto i canoni pagati successivamente alla data di iscrizione al Registro Imprese;
4. copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture, secondo le seguenti modalità:
  - **bonifico bancario** (allo sportello o tramite home banking): pagamenti ammessi con la ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico contenente l'indicazione del codice TRN, etc. ovvero, in alternativa, con l'estratto conto, su carta intestata dell'Istituto bancario, dal quale risulti il relativo addebito in conto corrente;

- **ricevuta bancaria (RI.BA):** pagamenti ammessi con l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dalla lista dei movimenti/estratto conto su carta intestata dell'Istituto bancario da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
- **bancomat:** pagamenti ammessi con la ricevuta bancomat unitamente alla lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'Istituto bancario da cui si desuma il relativo addebito;
- **carta di credito aziendale:** pagamenti ammessi con copia della lista movimenti/estratto conto della carta di credito unitamente alla lista movimenti/estratto conto del conto corrente dal quale si desuma l'addebito dell'importo mensile/trimestrale della carta di credito.

5. dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973, ove prevista.

Il mancato rispetto dei termini previsti per la rendicontazione degli investimenti sarà causa di decadenza dal contributo concesso.

Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio competente ne darà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un ulteriore termine di 10 gg. per provvedere alla regolarizzazione od all'integrazione della documentazione.

In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore a quello concesso; viceversa, a fronte di una rendicontazione inferiore alle spese ritenute ammissibili, l'importo del contributo erogato verrà proporzionalmente ridotto.

La Camera di Commercio di Modena si impegna a liquidare ai beneficiari il contributo spettante entro 30 giorni dalla presentazione completa della documentazione richiesta.

Nel caso in cui si liberino delle risorse, la Camera di Commercio provvederà a scorrere la graduatoria delle imprese inizialmente ammesse con riserva fino ad esaurimento delle risorse ed invierà la relativa comunicazione di ammissione a contributo.

La Camera di Commercio potrà richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà opportuna, sia a preventivo che a consuntivo, ed applicherà, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali, di cui alla deliberazione del Consiglio camerale n. 9 in data 29/04/2009, come successivamente modificato ed integrato.

## **11. Obblighi delle imprese beneficiarie**

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza totale dal contributo:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;

c) **a sostenere**, nella realizzazione degli interventi, **un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo, di cui all'art. 6;**

d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;

e) a **segnalare**, motivando adeguatamente, tempestivamente e, comunque, **prima della presentazione della rendicontazione** delle spese sostenute, **eventuali variazioni** relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda scrivendo all'indirizzo PEC: cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it.

Dette **eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate** dalla **Camera di Commercio di Modena**. A tale proposito si precisa che non saranno accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese, pervenute alla Camera di Commercio di Modena, successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto di variazione.

## **12. Controlli e revoche**

La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli e verifiche, anche a campione, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione del contributo e la conformità degli interventi realizzati rispetto all'investimento ammesso a contributo.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni ci si atterrà a quanto stabilito dal regolamento approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 17 dell'1/12/2015, come successivamente modificato ed integrato.

In caso di esito negativo dei controlli, il contributo sarà revocato d'ufficio e verrà attivata la procedura per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

## **13. Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento è il Vice Segretario Generale, avv. Massimiliano Mazzini.

## **14. Informativa privacy**

Ai sensi del Reg. 679/2016/UE i dati saranno trattati dalla CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate, non saranno oggetto di diffusione ma, eventualmente, di comunicazione ad altri soggetti bene identificati per gli aspetti organizzativi inerenti all'espletamento del servizio/procedimento richiesto. I dati saranno conservati fino a revoca del consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale.

Sono riconosciuti all'interessato i diritti di cui agli artt. 7, 15-21, 51 del Reg. UE 679/2016.

Titolare dei dati è la Camera di commercio di Modena. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile tramite e-mail [dpo@mo.camcom.it](mailto:dpo@mo.camcom.it).

## **15. Trasparenza**

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell'Ente camerale nella sezione Amministrazione Trasparente i dati relativi alla erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.